

DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2013
610/2013/R/EEL

APPROVAZIONE PARZIALE DEGLI SCHEMI CONTRATTUALI RELATIVI AI REGIMI
ALTERNATIVI DEGLI IMPIANTI ESSENZIALI PER L'ANNO 2014

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04, recante direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (oggi Terna S.p.A. – di seguito: Terna) per l'adozione del codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 209/11;
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 444/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2013, 530/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 530/2013/R/eel);
- la comunicazione di CVA TRADING S.r.l. (di seguito: CVA TRADING) in data 17 ottobre 2013, protocollo Autorità n. 33760 del 18 ottobre 2013;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito: ENEL PRODUZIONE) del 25 ottobre 2013, prot. Autorità n. 34843 del 30 ottobre 2013;
- la comunicazione di E.ON GLOBAL COMMODITIES SE (di seguito: E.ON GC) del 25 ottobre 2013, prot. Autorità n. 34851 del 30 ottobre 2013;
- la comunicazione di EDISON TRADING S.p.A. (di seguito: EDISON TRADING) del 25 ottobre 2013, prot. Autorità n. 35406 del 5 novembre 2013;

- la comunicazione di E.ON GC del 26 novembre 2013, prot. Autorità n. 37630 del 27 novembre 2013;
- la comunicazione di EDISON TRADING del 28 novembre 2013, prot. Autorità n. 37864 del 28 novembre 2013;
- la comunicazione di Terna del 6 dicembre 2013, prot. Autorità n. 38736 del 6 dicembre 2013 (di seguito: comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 63, 64 e 65 della deliberazione 111/06 definiscono la disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali; e che l'articolo 65.bis della deliberazione 111/06 definisce, invece, le discipline alternative alla disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi, cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per queste discipline alternative (laddove non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06);
- con le deliberazioni 444/2013/R/eel e 530/2013/R/eel, l'Autorità ha determinato e comunicato, a ciascun utente del dispacciamento interessato, i valori di cui al comma 65.bis.3 validi per l'anno solare 2014 e da applicarsi ai contratti di cui ai commi 65.bis.1 e 65.bis.2 della medesima deliberazione;
- il comma 65.bis.5 prevede che l'utente del dispacciamento che intenda sottoscrivere uno dei contratti di cui all'articolo 65.bis comunichi la propria intenzione all'Autorità e a Terna;
- le società CVA TRADING, EDISON TRADING, ENEL PRODUZIONE ed E.ON GC hanno manifestato la propria intenzione di sottoscrivere, con riferimento all'anno solare 2014, il contratto di cui al comma 65.bis.2 della deliberazione 111/06;
- il comma 65.bis.7 stabilisce che l'utente del dispacciamento abbia facoltà di sottoscrivere i summenzionati contratti anche per quantità parziali; e che EDISON TRADING ed ENEL PRODUZIONE hanno esercitato detta facoltà per l'anno 2014.
- con la comunicazione Terna, Terna ha trasmesso all'Autorità, per l'approvazione, le proposte di contratto, di cui al comma 65.bis.5, riferite alla tipologia contrattuale indicata al comma 65.bis.2 (di seguito: proposte di contratto);
- l'approvazione da parte dell'Autorità delle proposte di contratto – modificate e integrate secondo quanto previsto dal presente provvedimento - è urgente e indifferibile, in modo da porre Terna e gli utenti del dispacciamento interessati nelle condizioni di stipulare i contratti *ex* articolo 65.bis in tempo utile per disciplinare il comportamento di offerta dei predetti utenti nel Mercato per il servizio di dispacciamento per i servizi da erogare a Terna a decorrere dall'1 gennaio 2014.

RITENUTO OPPORTUNO:

- al fine di consentire a Terna e agli utenti del dispacciamento interessati di procedere celermente alla sottoscrizione dei contratti *ex* articolo 65.bis per l'anno 2014, approvare le proposte di contratto, apportando alle stesse alcune modifiche e

integrazioni necessarie a renderle pienamente conformi alle disposizioni delle deliberazioni 444/2013/R/eel e 530/2013/R/eel

DELIBERA

1. di approvare le proposte di contratto trasmesse all'Autorità con comunicazione Terna, apportando alle stesse le seguenti modifiche e integrazioni:
 - all'Allegato 2 della proposta di contratto relativa a ciascun utente del dispacciamento interessato, sostituire le parole "Il valore delle componenti "materia prima", "commercializzazione" e "trasporto nazionale" applicabili in ciascun mese saranno determinate secondo le formule di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09 (TIVG)" con le seguenti parole:

"Il valore unitario della somma delle componenti "materia prima", "commercializzazione materia prima" e "trasporto nazionale materia prima" applicabili in ciascun mese sarà determinato come pari alla somma dei valori de:

 - a. la componente di cui all'art. 6 della deliberazione dell'Autorità ARG/gas 64/09 (di seguito: TIVG);
 - b. la componente di cui all'art. 6bis del TIVG, al netto dell'elemento a copertura del rischio di mantenimento del criterio *pro die* di attribuzione dei consumi ai fini della fatturazione; il valore di detto elemento è riportato nella Tabella 3 del documento per la consultazione dell'Autorità 58/2013/R/gas;
 - c. l'eventuale differenza positiva tra l'importo di cui al punto 1 della deliberazione dell'Autorità ARG/elt 175/08 e il valore dell'elemento QT_{PSV} , di cui all'art. 6 del TIVG.";
 - nella proposta contrattuale relativa a E.ON GC, la denominazione "E.On Energy Trading" è sostituita con la denominazione "E.On Global Commodities SE";
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni